

La nuova disciplina relativa alla **responsabilità** negli **appalti**, prevista dall'art. 13-ter del DL n. 83/2012 convertito, sta determinando forti

**ritardi**

nel

**pagamento**

dei

**corrispettivi**

per le prestazioni effettuate in esecuzione di contratti di appalto.

### La responsabilità del subappaltatore

In base a quanto sopra evidenziato oggi l'**appaltatore** risponde **in solido** con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle

**ritenute fiscali**

sui redditi di lavoro dipendente e dell'

**IVA**

dovuta dal subappaltatore all'Erario per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità

**non**

sussiste se l'appaltatore acquisisce la

**documentazione**

dell'esecuzione dei versamenti.

La norma prevede, inoltre, ***che l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione della documentazione da parte di quest'ultimo dell'avvenuto adempimento.***

### La responsabilità del committente

Dal lato del committente esso, non ha la responsabilità solidale dei versamenti di ritenute ed IVA con appaltatore e subappaltatore. Esso è, comunque, soggetto a una **sanzione** se provvede al

**pagamento senza**

aver ricevuto dai fornitori del servizio la

## **documentazione**

attestante i versamenti e fosse accertato che gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Sulla base di questa norma, i committenti stanno comunicando ai fornitori che il pagamento del corrispettivo dovuto per la prestazione ricevuta è subordinato alla presentazione della documentazione probatoria.

## **La documentazione probatoria**

In riferimento alla documentazione che prova il regolare versamento da parte del soggetto esecutore dell'appalto delle ritenute e dell'IVA ad oggi non si sa se sia obbligatoria un' **asseverazione** rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, comma 1 del DLgs. n. 241/1997 e art. 3, comma 3, lett. a) del DPR n. 322/1988 (dottori commercialisti, CAF, ecc.) oppure sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 2 e 47 del DPR n. 445/2000.

**Sembra comunque trasparire dalla norma il non obbligo dell'asseverazione e la possibilità di farsi rilasciare un dichiarazione ex DPR 445/2000.**

Un ulteriore elemento rilevante è se l'asseverazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio siano di per sé **sufficienti** o se, invece, il committente e/o l'appaltatore debba ricevere una **documentazione probatoria** in allegato modello F24 relativo alle ritenute versate o all'IVA relativa alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Nell'incertezza molti committenti stanno richiedendo, in via meramente precauzionale, la documentazione probatoria in allegato alla asseverazione e/o all'atto notorio.

La normativa che introduce il principio di solidarietà passiva sopra enunciato lascia il campo a molteplici dubbi tra cui:

- la liquidazione periodica dell'IVA dell'esecutore della prestazione può spesso chiudersi con un credito e non già con un debito;

## La solidarietà passiva negli appalti introdotta dall'art 13 ter del D.L. 83/2012

Scritto da amministratore

Lunedì 24 Settembre 2012 08:17 - Ultimo aggiornamento Lunedì 24 Settembre 2012 14:24

---

- per le imprese edili in base al principio del “reverse charge”, introdotto nell' art. 17 DPR 633, è il committente responsabile dell'IVA non versata in quanto l'esecutore emette nei confronti di quest'ultimo fattura senza applicazione dell'IVA;

- con l'incremento del plafond a due milioni di fatturato (il vecchio limite era di € 250.000) una grande quantità d' imprese potrebbe adottare il regime dell'IVA per cassa. Ciò fa sì che l'IVA sulle fatture emesse non verrà versata fino a quando la fattura emessa non verrà riscossa. Tutti coloro i quali si troveranno ad aver adottato tale regime si troveranno in evidente difficoltà a rilasciare la dichiarazione ai sensi dell' art. 13/ter del DI 83.

Alla luce delle predette perplessità, che rappresentano soltanto alcune di quelle che a breve si paventeranno, si ritiene come di consueto un intervento della prassi ministeriale con risoluzioni e circolari atte ad introdurre i primi chiarimenti.